



Sentenza N. 41/2024

R.G. TF32/2024

(Proc. PF 34/2024)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del giorno 27 del mese di novembre 2024, alle ore 12:30, così composto:

Avv. Fabio Iudica – Presidente

Avv. Gianpiero Orsino - Componente

Avv. Stefano Feltrin – Componente relatore

per decidere in ordine al procedimento a carico di:

- **signor Roberto MICALE (tess. n. UE010593 – Cod. Soc. SS283);**
- **signor Giovanni Francesco ROSSO (tess. n. SS1352 – Cod. Soc. SS283);**
- **Soc. ASD RUNFAST SASSARI (cod. SS283)**, in persona del legale rappresentante signor Giovanni Francesco Rosso.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il procedimento trae origine dalla segnalazione alla Procura Federale in data 26 aprile 2024 da parte della Signora Antonella Cannas, Fiduciario Regionale GGG FIDAL Sardegna, avente ad oggetto presunte espressioni irrispettose proferite dai signori Marco Garau e Roberto Micale nei confronti del Gruppo Giudici Gare FIDAL Sardegna;
2. In particolare, nella segnalazione veniva evidenziato che, successivamente alla manifestazione svoltasi in Serramanna in data 25 aprile 2024, i signori Marco Garau e Roberto Micale commentavano un *post* su *social network Facebook* con espressioni del seguente tenore: “*Il controllo bisogna farlo ai giudici. Narcotest e Alcoltest*” e “*L’ho sempre detto che sono dei [n. 3 emoticon del pagliaccio]. O quando si intascano i soldi delle iscrizioni sul posto perché non sanno leggere le mail per dirne una*”.
3. In data 21 maggio 2024, la Procura Federale ha avviato le indagini disponendo le necessarie audizioni.
4. In data 13 giugno 2024, la Procura Federale disposto l’audizione il signor Marco Garau, il quale ha dichiarato che “*Riconosco la paternità di questa dichiarazione su Facebook. Ho scritto quel commento perché il mio amico Francesco Dejas, che ha partecipato a questa gara, mi ha fatto un*



resoconto di quanto accaduto, pertanto ho postato quella dichiarazione". Il signor Garau, inoltre, ha dichiarato di essersi successivamente reso conto del carattere denigratorio del commento.

5. In data 25 giugno 2024 e 2 luglio 2024, la Procura Federale ha fissato l'audizione del signor Roberto Micale il quale non si è presentato.

6. In data 31 luglio 2024 (fuori dal termine delle indagini), è pervenuta alla Procura Federale comunicazione tardiva da parte del Presidente della Società Runfast Sassari ASD, signor Giovanni Francesco Rosso, con la quale si informava che il signor Roberto Micale non era stato informato delle convocazioni. Questo è il contenuto della e-mail: "*Buongiorno, sono Giovanni Francesco Rosso, presidente della Runfast ASD di Sassari. Per vari problemi ho visto solo oggi questa mail*". La Procura Federale ha osservato, quindi, che rispetto a tale comunicazione, nessuna contestazione può essere fatta al signor Roberto Micale per la mancata comparizione alle audizioni disposte dalla Procura Federale in data 25 giugno 2024 e 2 luglio 2024.

7. In data 4 settembre 2024, la Procura Federale ha ritualmente notificato agli incolpati la Comunicazione di Conclusione delle Indagini con Intendimento di Deferimento.

8. A seguito della notifica della predetta comunicazione di conclusione delle indagini, in data 6 settembre 2024, è pervenuta memoria difensiva da parte del signor Francesco Rosso.

9. In data 20 settembre 2024, è stato sottoscritto dalla Società Atl. Pod. San Gavino e dalla Procura Federale verbale di applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione ex art. 60 R.G. FIDAL;

10. In data 24 settembre 2024, veniva sottoscritto dal signor Marco Garau e dalla Procura Federale verbale di applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione ex art. 60 R.G. FIDAL;

11. In data 30 settembre 2024, la Procura Federale ha conseguentemente notificato ai Signori Roberto Micale e Francesco Rosso e alla Società Runfast Sassari ASD l'atto di deferimento ex art. 56 del Regolamento di Giustizia FIDAL contestando le seguenti violazioni:

- signor Roberto MICALE (tess. n. UE010593 – Cod. Soc. SS283):

per aver rivolto espressioni irrispettose nei confronti del Gruppo Giudici Gare FIDAL Sardegna con il commento pubblicato su social network Facebook in data 26.04.2024 del seguente contenuto: "*L'ho sempre detto che sono dei [n. 3 emoticon del pagliaccio]. O quando si intascano i soldi delle iscrizioni sul posto perché non sanno leggere le mail per dirne una*";



Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1 e 2 Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 1, 2 e 7 Codice di Comportamento Sportivo CONI.

Si contesta l'aggravante ex art. 9, comma 3, lett. g) Regolamento di Giustizia FIDAL.

- signor Giovanni Francesco ROSSO (tess. n. SS1352 – Cod. Soc. SS283):

per aver omesso, in qualità di Presidente della ASD Runfast Sassari, di comunicare al tesserato signor Roberto Micale la data e l'ora nelle convocazioni inoltrate dalla Procura Federale all'indirizzo PEC del sodalizio sportivo per le audizioni originariamente fissate al 25.06.2024 ore 10:30 e al 2 luglio 2024 ore 10:00, in violazione del dovere di collaborazione con le istituzioni federali, nonché dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina. Con l'aggravante di cui all'art. 9, comma 3, lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL, per aver commesso il fatto in violazione de doveri derivanti dalla carica di Presidente dell'Associazione.

Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1 e 2 Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 1, 2 e 12 Codice di Comportamento Sportivo CONI.

Si contesta l'aggravante ex art. 9, comma 3, lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL.

- Soc. ASD RUNFAST SASSARI (cod. SS283), in persona del legale rappresentante signor Giovanni Francesco Rosso:

a titolo di responsabilità diretta ex art. 1, comma 3, lett. a) del Regolamento di Giustizia FIDAL per la condotta posta in essere dal Presidente signor Giovanni Francesco Rosso e più in generale per le violazioni sopradescritte;

a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 1, comma 3, lett. b) del Regolamento di Giustizia FIDAL per la condotta posta in essere dal tesserato signor Roberto Micale e più in generale per le violazioni sopradescritte.

Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1 e 2 Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 1, 2, 7 e 12 Codice di Comportamento Sportivo CONI.

12. Il Tribunale Federale ha fissato udienza di discussione per il giorno 27 novembre 2024.

13. In data 18 novembre 2024, è stata depositata memoria difensiva per conto di tutti i deferiti da parte del legale di fiducia Avvocato Fabio Calvi.

14. All'udienza sono comparsi i deferiti signori Roberto Micale e Giovanni Francesco Rosso, in proprio e anche in qualità di legale rappresentante della Società A.S.D. Runfast Sassari, tutti rappresentati dal difensore Avvocato Fabio Calvi e, per la Procura Federale, l'avvocato Cristina Fanetti.



15. La Procura Federale, con l'avvocato Cristina Fanetti, oltre a richiamarsi integralmente al proprio atto di deferimento, ha chiesto 30 (trenta) giorni di squalifica per il signor Micale nonché 30 (trenta) giorni di inibizione per il signor Rosso, oltre all'ammenda minima per la società pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) ridotta di un terzo per la collaborazione in sede di indagini.
16. Il difensore di tutti i deferiti, Avvocato Fabio Calvi, ha dichiarato di aderire alla richiesta sanzionatoria della Procura.
17. Le parti hanno dichiarato di rinunciare alla possibilità di proporre appello, in caso di accoglimento delle conclusioni da parte del Tribunale Federale.
18. Al termine dell'udienza, previa verifica circa il rispetto del contraddittorio e il regolare svolgimento dell'udienza, il Tribunale si è riservato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

19. Il Tribunale Federale ritiene che tutti i deferimenti formulati dalla Procura Federale nei confronti dei signori Roberto Micale e Giovanni Francesco Rosso e della Società Runfast Sassari ASD risultano debitamente provati. Peraltro, i fatti di cui ai deferimenti sono stati riconosciuti in sede di audizione dai deferiti stessi.
20. È, infatti, documentalmente provata e direttamente ammessa nelle dichiarazioni rese in audizione e nelle comunicazioni inviate alla Procura Federale la responsabilità disciplinare dei signori Roberto Micale, per aver, in data 26 aprile 2024, rivolto espressioni irrispettose nei confronti del Gruppo Giudici Gare FIDAL Sardegna mediante pubblicazione sul *social network Facebook* e Giovanni Francesco Rosso, per aver omesso, in qualità di Presidente dell'ASD Runfast Sassari, di comunicare al tesserato signor Roberto Micale la data e l'ora delle convocazioni inoltrate dalla Procura Federale all'indirizzo PEC del sodalizio sportivo per le audizioni fissate al 25 giugno 2024 ore 10:30 e al 2 luglio 2024 ore 10:00.
21. Il Tribunale Federale ritiene che entrambi i comportamenti tenuti dai deferiti siano lesivi dei principi cardine della Giustizia Sportiva e meritevoli di sanzione come da deferimento della Procura Federale.
22. Il Tribunale ritiene, inoltre, opportuno sanzionare la Società Runfast Sassari ASD, a titolo di responsabilità diretta, per la condotta del proprio presidente e ritiene sussistenti circostanze idonee a attenuare la responsabilità della società deferita e, pertanto, ritiene congrua la sanzione proposta dalla Procura Federale dell'ammenda di Euro 500,00 ridotta di un terzo come proposto dalla Procura Federale in ragione del comportamento processuale tenuto dalla Società Runfast Sassari ASD.



23. Il Tribunale Federale, anche alla luce dei propri precedenti giurisprudenziali, ritiene pertanto congrue le sanzioni disciplinari richieste dalla Procura Federale nei confronti dei deferiti in sede di udienza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'art. 6 Statuto Federale; gli artt. 1, 2 e 9 del R.G. FIDAL e gli artt. 1, 2, 7 e 12 Codice di Comportamento Sportivo CONI

APPLICA

- al signor **Roberto MICALE** (tess. n. **UE010593** – Cod. Soc. **SS283**) la sanzione della squalifica per **giorni 30 (trenta)**;
- al signor **Giovanni Francesco ROSSO** (tess. n. **SS1352** – Cod. Soc. **SS283**) la sanzione della inibizione per **giorni 30 (trenta)**;
- alla **Soc. ASD RUNFAST SASSARI** (cod. **SS283**), in persona del legale rappresentante signor Giovanni Francesco Rosso la sanzione dell'ammenda di **333,33 (trecentotrentatre/33)** euro.

INCARICA

la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione ai deferiti e all'Ufficio del Procuratore Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e **l'immediata esecuzione**, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL. Così deciso in Roma, il giorno 11 dicembre 2024.

PRESIDENTE: Avvocato Fabio Iudica

COMPONENTE: Avvocato Gianpiero Orsino

COMPONENTE RELATORE: Avvocato Stefano Feltrin